

# NOVITA' LEGISLATIVE

## Settembre 2013

### sommario

1. Responsabilità appaltatori	pag. 2
2. Imposta di bollo	pag. 2
3. DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva)	pag. 3
4. IVA - Aliquota 22 %	pag. 3
5. Acconti imposte dirette	pag. 3
6. Spesometro	pag. 4
7. Detraibilità polizze vita e infortuni	pag. 4
8. Detrazione 55% - 65% (risparmio energetico)	pag. 5
9. Detrazione 36% - 50% (ristrutturazioni edilizie)	pag. 5
10. Bonus mobili del 50%	pag. 6
11. IMU	pag. 7
12. Assicurazione professionale – Professioni sanitarie	pag. 7
13. APE (Attestato di Prestazione Energetica)	pag. 8
14. Croazia nella UE	pag. 9
15. Attività all'estero (quadro RW modello unico)	pag. 9
16. Modello 730	pag. 9
17. Beni societari in uso ai soci - Finanziamenti dei soci	pag. 10

## **1 RESPONSABILITA' APPALTATORI**

Il "Decreto del Fare" (d.l. n.69/2013), approvato con la legge di conversione n. 98/2013 approdata in Gazzetta Ufficiale il 20 agosto 2013, ha modificato la normativa in tema di responsabilità degli appaltatori.

Allo stato attuale, dopo la conversione in legge del d.l. n.69/2013, il quadro normativo relativamente alla responsabilità fiscale degli appaltatori e subappaltatori, prevede che l'appaltatore risponda in solido con il subappaltatore (nei limiti dell'ammontare del corrispettivo dovuto) del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di subappalto.

E' stata quindi eliminata la parte di responsabilità relativa ai versamenti IVA.

La responsabilità solidale dell'appaltatore viene meno se egli stesso verifica, prima del versamento del corrispettivo, che gli adempimenti fiscali scaduti alla data del versamento siano stati correttamente eseguiti dal subappaltatore. Per ottenere la prova dell'adempimento, l'appaltatore deve acquisire la documentazione probatoria degli avvenuti versamenti dal subappaltatore oppure può farsi rilasciare dal subappaltatore un'autocertificazione.

L'appaltatore ha diritto di sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione di una delle forme di prova da parte del subappaltatore.

## **2 IMPOSTA DI BOLLO**

Dal 26 giugno 2013, con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n.147 del 25 giugno 2013 della legge n.71/13 di conversione del d.l. n.43/13 è stata aumentata l'imposta di bollo.

In particolare, le somme stabilite in precedenza, pari ad euro 1,81 e euro 14,62 sono state rideterminate, rispettivamente, in euro 2,00 ed in euro 16,00.

Si ricorda in particolare che l'imposta di bollo che oggi è pari a euro 2 riguarda le fatture e le ricevute superiori a 77,47 euro non assoggettate ad IVA.

### **3 DURC**

In materia di DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), il Ministero del Lavoro, con la Circolare n. 36 del 6 settembre 2013, è intervenuto per fornire i primi chiarimenti in merito alle semplificazioni introdotte dall'articolo 31 del "Decreto del Fare" (d.l. n.69/2013; legge di conversione n. 98/2013).

In particolare e tenuto conto che si tratta di una disposizione introdotta in sede di conversione del decreto legge, il Ministero precisa che la nuova validità temporale del DURC (120 giorni dalla data di rilascio) trova applicazione solo ai DURC rilasciati dopo il 21 agosto 2013. I DURC rilasciati prima della suddetta data hanno una validità di 90 giorni. Riguardo le modalità di richiesta e rilascio del DURC, l'INPS (nel Messaggio n. 13414 del 23 agosto 2013) e l'INAIL (nel comunicato pubblicato sul sito istituzionale il 28 agosto 2013) avvisano che, in accordo con le Casse Edili, è stato deciso di fissare al 2 settembre 2013 il termine ultimo a partire dal quale la trasmissione dei DURC verrà effettuata ai richiedenti esclusivamente tramite PEC.

Pertanto le stazioni appaltanti e le imprese, in sede di richiesta del DURC tramite l'apposito servizio on-line ([www.sportellounicoprevidenziale.it](http://www.sportellounicoprevidenziale.it)) devono obbligatoriamente indicare l'indirizzo PEC. Dal 2 settembre 2013 il sistema informatico non consentirà più l'inoltro della richiesta di DURC in assenza di tale indicazione.

### **4 IVA - ALIQUOTA 22%**

Il decreto legge n. 76/2013 ha disposto lo slittamento dell'aumento dell'aliquota ordinaria dell'IVA al 22%; tale variazione, prevista originariamente per il 1° luglio 2013, entrerà in vigore il 1° ottobre 2013, salvo ovviamente ulteriori proroghe.

### **5 ACCONTI IMPOSTE DIRETTE**

Il decreto legge n. 76/2013 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 28 giugno 2013 ha disposto:

- l'aumento dell'acconto IRPEF dal 99% al 100%, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013;
- l'aumento dell'acconto IRES e IRAP dal 100% al 101%, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013.

## **6 SPESOMETRO**

Con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 2 agosto 2013 sono state definite le modalità tecniche e i termini per la trasmissione della comunicazione all'Anagrafe Tributaria delle operazioni rilevanti ai fini Iva ex articolo 21, d.l. n.78/2010 (c.d. "spesometro").

La comunicazione telematica dei dati relativi al 2012 deve essere effettuata, da parte degli operatori che effettuano la liquidazione mensile Iva, entro il 12 novembre 2013 (a regime entro il 10 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento); i contribuenti trimestrali ai fini Iva dovranno provvedere all'invio dei dati entro il 21 novembre 2013 (a regime, entro il 20 aprile dell'anno successivo). Non è tenuto alla comunicazione dei dati rilevanti chi si avvale del regime dei minimi (articolo 27, commi 1 e 2, d.l. n.98/2011).

I dati da comunicare riguardano, per ciascun cliente e fornitore, le singole fatture emesse o ricevute, con evidenza della data e del numero di emissione e di registrazione. Va poi riportato, sempre in modo analitico, l'imponibile, l'Iva o il titolo di non assoggettamento, nonché i dati delle note di variazione riferiti alle singole operazioni. In pratica, una sorta di duplicazione telematica dei registri Iva.

E' possibile optare per una modalità di comunicazione dei dati "aggregati". In questo caso si indicherà, per ogni cliente e fornitore, il numero delle operazioni cumulate, l'importo totale fatturato (imponibile e Iva) e quello delle note di variazione.

Le operazioni non documentate da fattura dovranno essere segnalate solo se di importo pari o superiore a 3.600 euro, Iva compresa.

Il modello dello spesometro dovrà essere utilizzato anche per altri adempimenti: operazioni black list, acquisti da San Marino e comunicazione leasing e noleggi.

## **7 DETRAIBILITA' POLIZZE VITA E INFORTUNI**

L'articolo 12 del decreto legge n.102 del 31 agosto 2013 è intervenuto sui limiti della detrazione dei premi assicurativi disciplinati dall'articolo 15 del Dpr n.97/86 disponendo, con una norma già valida per l'anno d'imposta in corso, la riduzione della detraibilità dei premi versati per assicurazioni aventi ad oggetto il rischio di morte o invalidità permanente, che passa dai 1.291,14 euro riconosciuti per l'anno 2012 a 630 euro per l'anno 2013, per poi ridursi ulteriormente a 230 euro a decorrere dal periodo d'imposta 2014.

## **8 DETRAZIONE 55% - 65% (RISPARMIO ENERGETICO)**

Il decreto legge n.63 del 4 giugno 2013 ha prorogato al 31 dicembre 2013 la detrazione fiscale per gli interventi di efficienza energetica. Inoltre, lo stesso decreto ha innalzato dal 55% al 65% la percentuale di detraibilità delle spese sostenute nel periodo che va dal 6 giugno 2013 (data di entrata in vigore del decreto) al 31 dicembre 2013.

Per gli interventi relativi alle parti comuni degli edifici condominiali, o per quelli che riguardano tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, la detrazione del 65% è invece prorogata al 30 giugno 2014.

Dal 1° gennaio 2014 (per i condomini dal 1° luglio 2014) l'agevolazione sarà invece sostituita con la detrazione fiscale del 36% prevista per le spese di ristrutturazioni edilizie.

L'agevolazione fiscale dal 55% - 65% consiste in detrazioni dall'Irpef (imposta sul reddito delle persone fisiche) o dall'Ires (imposta sul reddito delle società) ed è concessa quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti.

## **9 DETRAZIONE 36% - 50% (RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE)**

L'agevolazione riguardante la detrazione fiscale sulle ristrutturazioni edilizie (introdotta nel 1998 e prorogata più volte) è stata resa permanente dal decreto legge n.201/2011 (art.4) che ha previsto il suo inserimento tra gli oneri detraibili ai fini Irpef.

Negli ultimi anni la normativa che disciplina la materia è stata più volte modificata.

Le più recenti novità sono state introdotte:

- dal decreto legge n.83/2012, che ha elevato, per le spese effettuate dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013, la misura della detrazione (50%, in luogo di quella ordinaria del 36%) e l'importo massimo di spesa ammessa al beneficio (96.000 euro per unità immobiliare, invece che 48.000 euro);
- dal decreto legge n.63/2013 che ha esteso tali maggiori benefici alle spese effettuate entro il 31 dicembre 2013.

A seguito quindi delle più recenti novità i contribuenti possono fruire delle seguenti agevolazioni:

- per il periodo d'imposta 2013, la detrazione è pari al 50% delle spese sostenute, con un limite massimo di spesa di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare e tenendo conto, in caso di mera prosecuzione dei lavori, delle spese sostenute negli anni precedenti;
- dal 1° gennaio 2014, la detrazione tornerà alla misura ordinaria del 36% e con il limite di 48.000 euro per unità immobiliare.

## 10 BONUS MOBILI DEL 50%

Ai sensi del d.l. n.63 del 2013, i contribuenti che eseguono lavori di ristrutturazione di immobili residenziali hanno diritto ad una detrazione Irpef del 50% anche per le spese sostenute per l'acquisto di mobili destinati all'arredo degli immobili su cui sono effettuati i lavori, con un tetto massimo di spesa di 10mila euro.

Lo sconto riguarda le spese sostenute a partire dalla data di entrata in vigore del decreto legge n.63/2013 e cioè dal 6 giugno 2013 (fa fede la data del bonifico) ed è ammesso solo se l'immobile è oggetto di un intervento di ristrutturazione edilizia (articolo 16-bis del Tuir) o assimilati (come le opere per la sicurezza).

I lavori, però, devono essere già iniziati prima dell'acquisto dell'arredo (consegna od ultimazione dell'installazione), indipendentemente dalla data di pagamento degli stessi, che può essere anche successiva a quella del bonifico per i mobili.

Diversamente dal testo originario dell'articolo 16 del d.l. n.63/2013, che ammetteva al beneficio solamente i mobili, la legge di conversione prevede ora la possibilità di usufruire della detrazione per tutte le spese sostenute anche per acquistare elettrodomestici a basso consumo a condizione che siano finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.

La detrazione è ripartita in dieci quote annuali di pari importo ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10mila euro: in valore assoluto lo sconto può arrivare quindi fino a 5mila euro.

Così come il decreto anche la legge di conversione non prevede alcuna specificazione riguardo le tipologie di mobili ammessi al beneficio, quindi devono ritenersi detraibili tutte le spese sostenute per l'acquisto di arredi purché siano destinati a corredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.

Per quanto attiene agli elettrodomestici, la detrazione vale per tutti i grandi elettrodomestici a servizio dell'immobile oggetto dei lavori, quali lavatrici, lavastoviglie, frigoriferi, forni, piani cottura, purché di classe energetica non inferiore alla A+ (A per i forni) e acquistati nel periodo intercorrente tra il 6 giugno 2013 e il 31 dicembre 2013.

Per fruire dell'agevolazione i contribuenti devono eseguire i pagamenti mediante bonifici bancari o postali, con le medesime modalità già previste per i pagamenti dei lavori di ristrutturazione fiscalmente agevolati.

## 11 IMU

Il decreto legge n.54 del 21 maggio 2013 aveva sospeso l'acconto IMU sulla prima casa in scadenza il 16.06.2013.

Il recente decreto legge n.102 del 31 agosto 2013 ha ora cancellato definitivamente l'acconto di giugno 2013 sulla prima casa.

La cancellazione del saldo 2013 sulla prima casa dovrebbe invece essere disposta nei prossimi mesi.

L'abolizione della prima rata IMU riguarda tutte le "abitazioni principali" indicate dalla disciplina Imu, che per individuare questa tipologia richiede in genere la coincidenza nell'immobile della residenza anagrafica e della dimora abituale del proprietario e del suo nucleo familiare, con l'eccezione delle case che il Fisco considera "di lusso". Si tratta degli immobili accatastati nelle categorie A/1 (abitazioni signorili), A/8 (ville), A/9 (castelli e palazzi storici): i proprietari di questi immobili hanno già dovuto pagare la prima rata a giugno, perché il d.l. n.54/2013 li aveva esclusi dalla sospensione, e dovranno versare il saldo a dicembre 2013.

Il doppio passaggio sospensione-abolizione dell'acconto previsto per le abitazioni principali riguarda anche i terreni agricoli.

Per le imprese di costruzioni una novità positiva è rappresentata dall'articolo 2 del decreto legge n.102/2013 che introduce una disciplina di favore per gli immobili merce posseduti dalle imprese di costruzione, già a partire dalla rata di saldo 2013. E' infatti disposto che per l'anno 2013 non è dovuta la seconda rata Imu sui fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga questa destinazione e non siano in ogni caso locati.

A livello operativo occorre rilevare che l'agevolazione riguarda solo i fabbricati di nuova costruzione e si rende applicabile dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione.

Nessuna agevolazione è invece prevista per l'area fabbricabile sulla quale è in corso l'intervento edilizio; questa sarà pertanto assoggettata all'aliquota ordinaria.

## 12 ASSICURAZIONE PROFESSIONALE - PROFESSIONI SANITARIE

La legge n.98 del 9 agosto 2013 ha prorogato di un anno, per gli esercenti le professioni sanitarie, l'obbligo di avere una assicurazione per la responsabilità civile.

La proroga fa dunque slittare l'obbligo al 13 agosto 2014.

## 13 APE (ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA)

Il decreto legge n.63/2013 e i Dpr. n.74 e n.75 del 2013, hanno apportato delle modifiche in materia di certificazione energetica. In sintesi viene introdotto l'Ape (attestato di prestazione energetica) al posto del precedente Ace (attestato di certificazione energetica) e si sanzionano con la nullità, in caso di mancata allegazione dell'Ape, a partire dal 6 giugno 2013:

- i contratti di compravendita immobiliare (e pure di ogni altro contratto traslativo di immobili a titolo oneroso: permuta, conferimento in società, etc.);
- i contratti di donazione e ogni altro atto traslativo di immobili a titolo gratuito;
- i "nuovi" contratti di locazione (vale a dire non i contratti che siano una proroga di precedenti contratti).

Inoltre, la nuova legge prescrive che il proprietario, quando inizia la trattativa per vendere o locare un alloggio, deve rendere disponibile l'Ape alla sua controparte, alla quale l'attestato va fisicamente consegnato alla conclusione della trattativa (e cioè ad esempio quando si stipula il contratto preliminare).

E' da segnalare che l'Ape dura dieci anni, sempre che nel frattempo l'immobile non venga sottoposto a una riqualificazione tale che ne modifichi le caratteristiche di consumo come, ad esempio, la sostituzione degli infissi o non vengano rispettate le norme sui controlli di efficienza energetica degli impianti.

## 14 CROAZIA NELLA UE

Dal 1° luglio 2013 la Croazia è entrata ufficialmente a fare parte della UE diventando il ventottesimo paese dell'Unione Europea.

Dal punto di vista fiscale, le operazioni compiute con la Croazia dal 1° luglio 2013 in poi dovranno essere considerate intracomunitarie e sottoposte alla relativa disciplina.

Sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate è già stato aggiornato il servizio "Controllo delle partite Iva comunitarie" ed è quindi possibile verificare la validità del numero di identificazione Iva dei clienti/fornitori anche del nuovo Stato membro.



## **15 ATTIVITA' ALL'ESTERO (QUADRO RW MODELLO UNICO)**

La miniriforma del monitoraggio fiscale contenuta nella legge del 6 agosto 2013 n. 97 in vigore dal 4 settembre 2013 modifica le regole per la compilazione del quadro RW dal modello Unico e ne riduce le sanzioni per la violazione degli obblighi di compilazione. In particolare la sanzione, prima compresa fra il 10% e il 50% degli importi non dichiarati, viene contenuta nell'intervallo fra il 3% e il 15%. Se le attività sono detenute negli Stati compresi nei Dm 4 maggio 1999 (black list persone fisiche) e 21 novembre 2001 (black list ai fini della disciplina delle società estere controllate - Cfc), la sanzione è raddoppiata.

In tema di compilazione del modello RW vengono abrogate le sezioni I e III riguardanti i flussi da o verso l'estero, oppure estero con estero. La compilazione della sezione II (riguardante le attività detenute all'estero) viene complicata dal momento che la nuova legge non prevede più la soglia di 10mila euro al di sotto della quale il modulo RW non deve essere compilato.

L'applicazione del principio del favor rei (articolo 3 del Dlgs. n.472/97) fa sì che le nuove sanzioni trovino applicazione anche per il passato, a condizione che il provvedimento di irrogazione non sia già divenuto definitivo.

## **16 MODELLO 730**

L'Agenzia delle Entrate, con circolare n. 28/E del 22 agosto 2013, ha recepito la disposizione del decreto del fare che prevede il rimborso dei crediti da 730 da parte dell'Agenzia per i percipienti senza sostituto d'imposta.

Infatti, l'art. 51-bis del d.l. 21 giugno 2013 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013 n.98, prevede che, a decorrere dall'anno 2014, i soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati, in assenza di un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio, possano comunque adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi presentando l'apposita dichiarazione modello 730 ai CAF o ai professionisti abilitati.

Se dalle dichiarazioni presentate emerge un debito, il soggetto che presta l'assistenza fiscale trasmette telematicamente la delega di versamento utilizzando i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate oppure, entro il decimo giorno antecedente la scadenza del termine di pagamento, consegna la delega di versamento compilata (modello F24) al contribuente che effettua direttamente il pagamento.

Nel caso in cui invece sussista un credito, l'importo viene rimborsato al percipiente dall'amministrazione finanziaria.

Le disposizioni previste dal decreto decorrono dal 2014, ovvero dai 730/2014 redditi 2013.

## **17 BENI SOCIETARI IN USO AI SOCI- FINANZIAMENTI DEI SOCI**

Con due provvedimenti di agosto 2013, l'Agenzia delle Entrate ha previsto due autonome comunicazioni:

- per i beni assegnati in uso ai soci;
- per i finanziamenti e le capitalizzazioni dei soci persone fisiche.

Per i beni concessi ai soci la comunicazione ha ad oggetto solo le fattispecie che possono generare un reddito tassabile per il socio e dunque i casi in cui sussiste una differenza tra il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene e il valore di mercato dello stesso. Se dunque il socio paga un prezzo pari o superiore al valore normale del servizio, la società non deve procedere ad alcuna comunicazione. Evitano la comunicazione tutti i beni che i soci utilizzano nella loro veste di amministratori, dipendenti o lavoratori autonomi.

Sono esclusi dalla comunicazione i beni (diversi da autovetture ed altri veicoli soggetti a registrazione, unità da diporto, aeromobili e immobili) concessi in godimento ai soci il cui valore di mercato è inferiore a 3.000 euro, al netto dell'IVA.

Riguardo i finanziamenti il monitoraggio riguarda, inoltre, solo le somme versate dai soci persone fisiche e viene altresì introdotta una soglia di 3.600 euro al di sotto della quale la comunicazione non va predisposta.

Sia per i beni sia per i finanziamenti la comunicazione va trasmessa telematicamente con cadenza annuale entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento. Per i dati del 2012 (finanziamenti effettuati e beni in uso in tale anno), la trasmissione deve avvenire entro il 12 dicembre 2013.

La comunicazione dei finanziamenti effettuati dai soci alla società (come già quella dei beni) parte dal 2012; il fisco quindi nulla chiede riguardo i finanziamenti ricevuti dalle società in anni precedenti.